**Emendamenti Senato della Repubblica**

**AS 2144**

**Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19**

**Ambiente**

**1) Eliminazione dell’obbligo di comunicazione al 31 maggio per le utenze non domestiche sulla scelta di avvalersi o meno del servizio pubblico**

**2) Eliminazione del riferimento temporale di 5 anni di cui all’art. 238, comma 10 del D.lgs. 152/06**

**3) Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull’economia circolare**

**4) Abolizione Plastic tax**

**5) Proroga della Plastic tax**

**6) Sospensione obbligo etichettatura imballaggi per produttori e utilizzatori**

**Senato della Repubblica AS 2144**

**Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19**

**Emendamento**

**Art. 30**

**(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)**

**Al comma 5, sopprimere l’ultimo periodo.**

**Eliminazione dell’obbligo di comunicazione al 31 maggio per le utenze non domestiche sulla scelta di avvalersi o meno del servizio pubblico**

**Motivazione**

**La proposta di emendamento mira a evitare l’introduzione di un obbligo di comunicazione non previsto dalla norma europea e non compatibile con la facoltà di scelta da parte di un’impresa di rivolgersi al libero mercato.**

**Occorre evidenziare infatti che il comma 10 dell’art. 238 del D.lgs. 116/2020, Così come modificato dal D.lgs. 116/2020, prevede esclusivamente che l’utenza non domestica dimostri di aver avviato al recupero i rifiuti, ma non prevede esplicitamente alcun vincolo di comunicazione né preventivo né periodico (se non nel solo caso di rientro nel servizio pubblico).**

**Testo coordinato**

**5. Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.**

**Senato della Repubblica AS 2144**

**Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19**

**Emendamento**

**Art. 30**

**(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)**

**Dopo il comma 5 inserire il seguente:**

**5- bis. Al comma 10 dell’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:**

**a) le parole “della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti” sono sostituite dalle seguenti: “della TARI”;**

**b) le parole “per un periodo non inferiore a cinque anni” sono soppresse;**

**c) le parole “anche prima della scadenza quinquennale” sono soppresse.**

**Eliminazione del riferimento temporale di 5 anni di cui all’art. 238, comma 10 del D.lgs. 152/06**

**Motivazione**

**L’emendamento mira a recepire la misura proposta dall’Autorità Garante per il Mercato e la Concorrenza (AGCM) nella nota inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri “Proposte di riforma concorrenziale, ai fini della Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza anno 2021" (Rif. S4143)**

**L’AGCM ritiene che il riferimento quinquennale al comma 10 dell’art. 238 del D.lgs. 152/06 sia “discriminatorio per le utenze private, in quanto, mentre è possibile rientrare nella gestione pubblica in ogni momento e, quindi, anche prima del decorso dei cinque anni, non è consentito il contrario”.**

**Pertanto “al fine di non ostacolare la concorrenza tra i diversi operatori (privati e pubblico) del servizio di raccolta e avvio a recupero dei rifiuti estendendo impropriamente la privativa delle gestioni pubbliche – scrive l’AGCM – si ritiene quindi necessaria l’eliminazione della durata minima quinquennale dell’accordo”.**

**Inoltre, la proposta di emendamento mira a non assoggettare al tributo della TARI tutte le utenze non domestiche che sceglieranno di avvalersi di privati per la gestione dei rifiuti simili ai domestici da loro prodotti, recependo anche in tal caso quanto segnalato dall’Autorità Garante per il Mercato e la Concorrenza (AGCM) nella richiamata nota inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri.**

**Testo coordinato dell’art. 238, comma 10 del d.lgs. 152/06**

**10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti della TARI; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.**

**Senato della Repubblica AS 2144**

**Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19**

**Dopo l’art. 30 inserire il seguente**

**Emendamento**

**Art. 30 - bis**

**(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull’economia circolare)**

**All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:**

**a) il comma 645 è sostituito dal seguente: "Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico";**

**b) il comma 649 è sostituito dal seguente: "Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa";**

**c) il comma 662 è sostituito dal seguente: "Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa**

**giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare".**

**Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull’economia circolare Motivazione**

**L’emendamento è diretto ad adeguare la Legge 127 dicembre 2013 n.147 istitutiva della TARI (Legge di Bilancio 2014) alle modifiche apportate a decorrere dal 1° gennaio 2021 al Codice dell’Ambiente (D.lgs. vo 152/2006) dal d.lgs. del 3 settembre 2020 n.116.**

**In particolare sono state modificate le definizioni in materia di rifiuti urbani (art. 183 D.lg.vo 152/06), ed è stato eliminato il concetto di assimilazione (soppressione della lettera g) comma 2 art. 198 D.lgs.vo 152/06). è stata inoltre tolta la privativa ai Comuni sui rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche stabilendo inoltre che i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche che saranno avviati a recupero tramite soggetti terzi privati dovranno essere esclusi dalla corresponsione della componente tariffaria (art. 198 e art. 238 Dlgs 152/06).**

**Inoltre la proposta di emendamento mira a non assoggettare al tributo della TARI tutte le utenze non domestiche che sceglieranno di avvalersi di privati per la gestione dei rifiuti simili ai domestici da lor prodotti e recepisce quanto segnalato dall’Autorità Garante per il Mercato e la Concorrenza (AGCM) nella nota inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri “Proposte di riforma concorrenziale, ai fini della Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza anno 2021" (Rif. S4143)**

**L’AGCM sottolinea come sia “necessario prevedere che la gestione integrata debba essere affidata e svolta nel rispetto del principio concorrenza, e non possa comportare improprie monopolizzazioni dei mercati concorrenziali”.**

**Senato della Repubblica AS 2144**

**Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19**

**Emendamento**

**Art. 30**

**(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)**

**Dopo il comma 5 inserire i seguenti:**

**“5-bis. All’articolo 237, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, le parole “previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero ad altra misura anche di natura fiscale avente la medesima finalità”.**

**5- ter. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 652 sono abrogati.**

**Abolizione Plastic tax Motivazione**

**Fin dalla sua prima introduzione, la plastica tax ha presentato chiaramente criticità ed incongruenze.**

**Va innanzitutto rilevato che, così come è stata costruita, la plastic tax non rappresenta uno strumento volto alla prevenzione del rifiuto (obiettivo che si è prefisso il legislatore con l’introduzione della tassa); si tratta infatti di una tassa indistinta ha uno scarsissimo potenziale di intervenire sui comportamenti dei consumatori e, pertanto, avrà un impatto irrisorio se non addirittura nullo rispetto alla riduzione del consumo dei prodotti colpiti e, dunque, in termini di riduzione dei relativi rifiuti. Al contrario, in alcuni casi la plastic tax potrebbe avere effetti distorsivi spingendo verso MACSI multimateriale con performance ambientali peggiori di quelli di alcune plastiche. Sarebbe più coerente agire in maniera mirata su quei prodotti per i quali il potenziale di sostituibilità sia effettivamente più alto (basti pensare che nessuna riflessione è stata fatta, ad esempio, rispetto alla grande difficoltà del settore alimentare di utilizzare materiali diversi, in ragione del rispetto dei MOCA). Questa scelta richiede a monte una seria valutazione tecnica delle varie opzioni di intervento.**

**Inoltre, la plastic tax per essere realmente efficace dovrebbe spingere verso lo sviluppo delle attività di riciclaggio e di recupero, e così non è. Il settore della plastica, ed in particolare degli imballaggi, presenta certamente margini di miglioramento, nonostante la legislazione di riferimento ed il sistema di gestione costruito negli anni, anche attraverso il ruolo affidato al CONAI, garantisce percentuali importanti di riciclo. Ad oggi circa il 45% dei rifiuti di imballaggio in plastica vengono riciclati, il 43% va a recupero energetico ed il restante 12% in discarica. Questi numeri non verranno migliorati da una tassa sul prodotto, ma intervenendo sul alcuni fattori strategici, quali:**

**1. la ricerca e lo sviluppo tecnologico, per migliorare le caratteristiche di riciclabilità dei prodotti, fondamentale per far diventare riciclo una quota di quanto oggi è recupero energetico**

**2. potenziando le infrastrutture e la dotazione impiantistica per il riciclo**

**3. rimuovendo le barriere che ostacolano il mercato interno delle cosiddette MPS (esportiamo ancora troppo il materiale recuperato dalle attività di riciclo!)**

**E’ evidente come la plastic tax non intervenga su nessuna di queste leve. Pertanto, alla luce di quanto esposto, riteniamo necessario procedere all’abrogazione dell’attuale definizione della norma nelle more di una definizione più coerente ed**

**efficace della tassa, costruita anche attraverso il confronto con gli stakeholders, in grado di rappresentare una leva fiscale volta alla effettiva tutela dell’ambiente.**

**Senato della Repubblica AS 2144**

**Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19**

**Emendamento**

**Art. 30**

**(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)**

**Dopo il comma 5 inserire il seguente:**

**“5-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:**

**a) al comma 643, le parole: “euro 25” sono sostituite dalle seguenti: “euro 50”, e sono aggiunte in fine le seguenti parole: “Sono esentate dall’applicazione dell’imposta le PMI utilizzatrici di imballaggi che, nell’anno precedente, hanno avuto un fatturato fino a 200.000 euro.”**

**b) dopo il comma 650, sono inseriti i seguenti:**

**“650-bis. Entro il 1° luglio 2021, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero della Salute, sentite le Associazioni delle categorie dei settori interessati, sono definiti:**

**a) ulteriori caratteristiche di riciclabilità da inserire ai fini dell’individuazione di ulteriori esclusioni dall’applicazione dell’imposta, in aggiunta alle previsioni già contenute al comma 634;**

**b) specifiche esclusioni per il settore alimentare ai fini di rendere coerente la disciplina dei MACSI con quella dei MOCA;**

**c) le modalità per l’applicazione dell’esclusione per le PMI utilizzatrici di imballaggi di cui al comma 643;**

**650-ter. Il Governo è delegato ad adottare, previo avvio di un tavolo strutturale con le principali organizzazioni rappresentative delle imprese, uno specifico Piano per la plastica, che garantisca la definizione di una la Strategia Italiana per un Green New Deal nel settore della plastica in grado di accompagnare le imprese del settore nella transizione, ed assicurando l’avvio di specifiche campagne di sensibilizzazione sul tema.”**

**c) al comma 652, le parole “1° luglio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2022”.**

**Proroga della Plastic tax Motivazione**

**L’entrata in vigore della plastic tax il 31 luglio 2021 è senza dubbio una misura assolutamente non coerente rispetto alla realtà e pertanto non soddisfacente. Alla luce delle criticità profonde più volte evidenziate da tutte le associazioni imprenditoriali, unitamente alle condizioni di criticità che stanno affrontando le imprese, sarebbe auspicabile la proroga almeno per tutto il 2021 della misura che, come più volte evidenziato, non ha in alcun modo le caratteristiche di una misura in grado di orientare verso una maggiore sostenibilità il settore della plastica. Parallelamente, attraverso il rinvio ad un decreto ministeriale, vanno apportati tutti i necessari correttivi volti a rendere tale imposta effettivamente coerente con gli obiettivi ambientali e coerente con le caratteristiche del sistema economico nazionale.**

**Senato della Repubblica AS 2144**

**Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19**

**Emendamento**

**Art. 30**

**(Sospensione obbligo etichettatura ambientale)**

**Dopo il comma 5, inserire i seguenti:**

**5-bis. L’articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21 è sostituito con il seguente: “6. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modificazioni.**

**5-ter. L’articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applica esclusivamente agli imballaggi fabbricati successivamente alla data di entrata in operatività della relativa disciplina. Rimangono comunque esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006,**

**n. 152 gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall’articolo 218, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell’Unione Europea, ovvero all’esportazione in Paesi terzi.**

**5-quater. L’articolo 261, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ultimo periodo è sostituito con il seguente: “Ai produttori che immettono sul mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquanta a euro seicento”.**

**Sospensione obbligo etichettatura imballaggi per produttori e utilizzatori Motivazione**

**La proposta intende rafforzare e chiarire le modalità di applicazione del regime transitorio di sospensione dell’efficacia dell’articolo 219, comma 5 del d.lgs. n. 152 del 2006 in materia di obbligo di etichettatura degli imballaggi, disposto dall’art. 15 del dl**

**n. 183 del 2020, recante proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare.**

**Con il citato provvedimento, infatti, è stata giustamente disposta la sospensione dell’efficacia del primo periodo del comma 5 dell’art. 219 del Codice dell’Ambiente.**

**Tuttavia, allo stato, risulta ancora in vigore il secondo periodo della citata disposizione per cui “I produttori hanno, altresì l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.**

**L’immediata decorrenza di tale previsione ha l’effetto di rendere vincolanti i precetti contenuti nella Decisione 97/129/CE, oggi applicati a titolo volontario, senza, d’altra parte, prevedere un adeguato periodo di adeguamento. Gli operatori del settore che fabbricano imballaggi non sono pronti nell’immediato ad assolvere tale obbligo per tutte le tipologie di materiali e questo provocherebbe nocumento a tutta la filiera compresi gli utilizzatori che si troverebbero nella deprecabile situazione di non trovare imballi regolari sul mercato. Per rimuovere tale criticità si propone di prorogare l’entrata in vigore di tale obbligo.**

**In secondo luogo, con riferimento agli obblighi previsti nel primo periodo dell’articolo 219 citato, la previsione di proroga deve essere completata con la definizione di una disposizione che assicuri un adeguato periodo per l’impiego degli imballaggi già acquistati e “l’utilizzo delle scorte” in modo da poter legittimamente immettere in commercio gli imballi e/o i prodotti imballati giacenti in magazzino senza dover procedere allo smaltimento degli stessi con indubbi svantaggi di tipo economico per gli operatori e di tipo ambientale per la collettività (lettera b primo periodo della proposta di emendamento).**

**Per tale ragione, nell’emendamento proposto, si specifica che i nuovi obblighi sono applicabili agli imballaggi prodotti successivamente alla decorrenza degli stessi.**

**Si specifica, altresì, l’esclusione dal campo di applicazione gli imballaggi per il trasporto o imballaggi terziari, come definiti dall’art. 218, comma 1, lett. d) del Codice dell’ambiente, nonché gli imballaggi dei prodotti ma destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell’Unione Europea, o all’esportazione in Paesi**

**terzi (lettera b secondo periodo della proposta di emendamento). La ragione di tale esclusione si impone in quanto la finalità della norma è diretta a “dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finali degli imballaggi” e, considerando che il consumatore è direttamente a contatto solo con imballaggi di tipo primario e secondario, non si ritiene utile che vengano interessati dalla norma anche, ad esempio, i pallets e gli imballaggi industriali, ovvero imballaggi terziari volti esclusivamente al trasporto merci e utilizzati esclusivamente in ambito professionale; mentre per gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell’Unione Europea, o all’esportazione in Paesi terzi, essendo la disposizione dell’articolo 219, comma 5, con i relativi standard tecnici UNI, valida solo in ambito nazionale, è quanto mai opportuno evitare una sovrapposizione di obblighi e regole tecniche tra i vari Paesi.**

**Da ultimo occorre chiarire definitivamente che la sanzione è applicabile soltanto ai produttori, in quanto destinatari degli obblighi indicati. La sanzione, d’altra parte, va commisurata in modo adeguato, in quanto l’attuale previsione risulta sproporzionata rispetto alla fattispecie. Giorgio Buini**